

M - DG PROCURA della REPUBBLICA di MODENA 03602302105		
N. 3767		
7 LUG 2016		
UOR	CC	RUO
Funzione <i>1</i>	Macroattività <i>7</i>	Attività <i>2</i>
Fascicolo <i>89</i>	Sottofascicolo	



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bologna

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN TEMA DI INDAGINI CONTRO IL TERRORISMO

PREMESSO

che l'articolo 371-bis cpp, come modificato dall'articolo 9 del D.L. nr 7 del 18 febbraio 2015, individua nel Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo l'autorità giudiziaria preposta al coordinamento 'in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p. e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo' ;

RILEVATO

che in tale veste il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha prospettato, con nota circolare 1950\2015 del 1°luglio 2015 ai Procuratori Generali e ai Procuratori Distrettuali, di valutare l'utilità di approntare protocolli organizzativi tra le Procure Distrettuali e quelle Ordinarie dei vari distretti per assicurare la circolazione delle informazioni utili per le investigazioni in materia di contrasto al terrorismo;

DATO ATTO

che in data 20 ottobre 2015 si è svolta una riunione presso la Procura Generale di Bologna di tutti i Procuratori della Repubblica del distretto che, nel condividere l'utilità di uno strumento protocollare demandava all' Avvocato generale ed al Procuratore distrettuale di Bologna di svolgere ogni utile approfondimento con le forze di polizia giudiziaria del distretto, ed a tal fine si svolgeva poi riunione con rappresentanti delle stesse in data 12 novembre 2015;

che si è tenuta poi una ulteriore riunione di approfondimento tra le Procure del distretto in data 18 maggio 2016, preliminare al presente accordo;

CONSIDERATO

che il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato nella seduta del 16 marzo 2016 una specifica risoluzione "in materia di organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo .Rapporti con la Procura Nazionale antiterrorismo. Coordinamento investigativo", risoluzione che qui si richiama;

tutto ciò premesso,

TRA I SOTTOSCRITTI PROCURATORI SI CONCORDA E STABILISCE
IL PRESENTE PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO

- 1) Competenza ex articolo 51 comma 3-quater c.p.p.

L'assenza di una specifica e analitica indicazione legislativa dei reati rientranti nella competenza della Procura distrettuale ai sensi del citato articolo depone per una loro condivisa catalogazione, alla luce della definizione data dall'articolo 270 *sexies* c.p. in punto di condotte aventi finalità di terrorismo, che così recita : «Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale

e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». In forza di tale disposizione rientrano tra i reati in esame anche quelli caratterizzati da una «finalità di eversione dell'ordine democratico» (art 1 comma 1 D.L.625/79) ovvero da una finalità «di eversione dell'ordine costituzionale» (L.304/1982).

In tale elenco si ritengono compresi i seguenti reati.

Reati di terrorismo-eversione previsti dal codice penale:

Articolo 241 cp. (attentati contra l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato)

Articolo 242 c.p. (cittadino che porta le armi contra lo stato italiano)

Articolo 243 c.p. (intelligenze can lo straniero a scopo di guerra contra lo Stato italiano)

Articolo 244c.p. (atti ostili verso uno stato estero, che espongono lo stato italiano al pericolo di guerra)

Articolo 245 c.p. (intelligenze con lo straniero per impegnare to stato italiano alla neutralità o alla guerra)

Articolo 247 c.p. (favoreggiamento bellico)

Articolo 253 c.p. (distruzione o sabotaggio di opere militari)

Articolo 270 c.p. (associazioni sovversive)

Articolo 270 - bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Articolo 270-ter c.p.(assistenza agli associati)

Articolo 270- quater c.p.(arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Articolo 270-quater 1 c.p.(organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

Articolo 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Articolo 276 c.p. (attentato contra il Presidente della Repubblica)

Articolo 277c.p. (offesa alla liberta del Presidente della Repubblica)

Articolo 280c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Articolo 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Articolo 283 c.p.(attentato contra la Costituzione dello Stato)

Articolo 284 c.p. (insurrezione armata contra i poteri dello Stato)

Articolo 285 c.p. (devastazione, saccheggio e strage)

Articolo 286 c.p. (guerra civile)

Articolo 289 c.p. (attentato contra organi costituzionali e contra le assemblee regionali)

Articolo 289-bis c.p.(sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Articolo 294 c.p. (attentati contra i diritti politici del cittadino)

Articolo 295 c.p. (attentato contro i Capi di Stati estero)

Articolo 296 c.p. (offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)

Articolo 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Articolo 304 c.p.(cospirazione politica mediante accordo)

Articolo 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione)

Articolo 306 c.p.(banda armata: formazione e partecipazione)

Articolo 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Articolo 414 co.4 c.p. (istigazione o apologia relative ai delitti di terrorismo o ai crimini contro l'umanità)

Reati di terrorismo-eversione previsti da leggi speciali:

Articolo 2-bis legge 895/1967 (addestramento o comunicazione di informazioni sulla preparazione o sull'uso di esplosivi, armi da guerra, aggressivi chimici o batteriologici, o altri congegni micidiali)

Articoli 3 e 4 L.210/1995 (violazioni in tema di reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari)

Articoli 10, 11 e 12 L.496/95 (violazioni in tema di armi chimiche)

Articolo 2 L. 17/1982 (violazioni in tema di associazione segreta)

Reati aggravati dalle seguenti circostanze:

Articolo 1 D.L.625/1979 (aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

Articolo 1 L. 107/1985(aggravante per i reati contro persone internazionalmente protette quando determinati anche indirettamente dalle funzioni esercitate)

In questi casi la polizia giudiziaria inoltrerà la relativa comunicazione di reato direttamente alla Procura Distrettuale.

2) Eventi e condotte rilevanti ai fini investigativi anti terrorismo-eversione (c.d. eventi spia)

È condivisibile l'orientamento del CSM laddove a pagina 16 della citata risoluzione così si esprime: «*La vastità delle possibili categorie di reati rientranti in tale generica previsione, invero, tale da interessare di fatto tutti i settori di cognizione delle Procure, e la stessa incertezza prognostica di effettiva pertinenza di tale imponente materiale con la lotta al terrorismo, produrrebbe il solo sicuro effetto di creare una moltiplicazione delle attività sia investigative che cognitive da parte degli uffici senza di contro garantirne una effettiva utilità*».

Pertanto, allo stato, non si individuano categorie di reati spia ma si riconosce che negli interventi delle forze di polizia sul territorio del distretto ben possono evidenziarsi, al di fuori dei reati ex art 51 co 3-quater c.p.p. delle condotte\eventi sintomatici del possibile coinvolgimento di persone in attività con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Al riguardo particolare attenzione deve essere posta:

- \ ai gravi delitti con violenza o minaccia alle persone, istituzioni, organi politici;
- \ alle violenze di genere ed in famiglia laddove espressione di adesione a stereotipi culturali contigui al radicalismo politico;
- \ al traffico e commercio di droga e di armi;
- \ ai casi di riciclaggio e reimpiego di capitali nonché di trasferimento fraudolento di valori;
- \ ai casi di tratta delle persone e di gravi violazioni in tema di ingressi illegali nello Stato;
- \ ai casi di falsificazione di documenti d'identità;
- \ alle violazioni in tema di propaganda, istigazione all'odio razziale (articolo 3 L. 654/75);
- \ ai casi di cattura di ostaggi per costringere terzi a fare - non fare (articolo 3 L. 718/85).

Gli episodi sintomatici rileveranno soltanto se ed in quanto verranno evidenziate circostanze del fatto e/o qualità delle persone coinvolte che facciano sorgere un ragionevole sospetto di loro significanza per il contrasto al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico- costituzionale.

3) Modalità del coordinamento tra la Procura Distrettuale di Bologna e le Procure Ordinarie del distretto

Le finalità da perseguire sono quelle di assicurare un tempestivo ed efficace circuito informativo che permetta la implementazione delle conoscenze della Procura distrettuale e, tramite essa, della banca dati SIDDA-SIDNA con riferimento non solo alle c.n.r. ex art 51 comma 3 quater cpp , ma anche in relazione ai c.d. condotte/eventi spia di cui al punto 2).

Per questo la polizia giudiziaria nell'inviare le c.n.r. per reati comuni alla Procura Ordinaria competente evidenzierà, con nota a parte, i dati e le considerazioni per cui ritiene che la stessa sia meritevole di successiva comunicazione alla Procura Distrettuale: una sorta di allerta antiterrorismo/eversione.

Il Procuratore Circondariale, ove condivide le considerazioni della polizia giudiziaria, provvederà a formare un fascicolo a mod. 45 con detta nota e copia degli atti significativi della c.n.r., procedendo all'inoltro del fascicolo alla Procura Distrettuale. Analogamente, e sempre nell'ambito dei poteri istituzionali, procederà a trasmettere alla Procura Distrettuale copia degli atti delle indagini, ove ravvisi un interesse investigativo antiterrorismo/eversione anche in assenza di segnalazioni della polizia giudiziaria.

La Procura Distrettuale, laddove condivide la rilevanza ai fini investigativi antiterrorismo/eversione provvederà al relativo inserimento nella banca dati SIDDA-SIDNA ed ad ogni utile attività di approfondimento.

La Procura Distrettuale assicura a sua volta, con la tempestività compatibile alla riservatezza dell'indagine, la informazione alla Procure Circondariali circa i fatti criminosi di tipo terroristicoversivo che si riferiscono all'ambito territoriale di ciascuna Procura.

La Procura Distrettuale continua a diramare a tutte le Procure Circondariali, nonché alla Procura Generale, i periodici ordini di servizio con la reperibilità telefonica (h 24) del magistrato di turno antiterrorismo/eversione.

Il magistrato della Procura Ordinaria e la polizia giudiziaria del distretto si relazionano, anche telefonicamente, nei casi urgenti di competenza ex art 51 comma 3-quater c.p.p. con il magistrato distrettuale anti terrorismo/eversione di turno, per assicurare pronte ed efficaci indagini.

Quanto qui concordato e stabilito per i rapporti tra Procura Distrettuale e Procure Ordinarie-Circondariali si applica anche ai rapporti tra Procura Distrettuale e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, non solo in relazione agli affari penali ma con riferimento anche agli eventi e condotte rilevanti ai fini investigativi anti terrorismo-eversione che dovessero emergere nell'ambito delle competenze civili svolte dalla Procura minore.

Per un tempestivo coinvolgimento anche dei circuiti informativi nazionali pertinenti alle principali forze di polizia, la polizia giudiziaria nell' inviare le c.n.r. per competenza ex articolo 51 comma 3 quater c.p.p. alla Procura Distrettuale di Bologna (v. punto 1) procede al contestuale inoltro delle stesse per conoscenza ai rispettivi uffici\comandi specializzati e precisamente:

la guardia di finanza al G.I.C.O. di Bologna;
i carabinieri al R.O.S. di Bologna;
la polizia di Stato alla D.I.G.O.S. di Bologna.

La polizia giudiziaria procede in modo analogo anche nei casi di c.n.r. comuni con nota di allerta antiterrorismo-eversione (v. punto 3).

4) Ruolo del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello

Il Procuratore generale organizza, se occorre, riunioni tra i magistrati della Procura Distrettuale e i magistrati della Procure Ordinarie designati alla trattazione dei procedimenti per i reati che potenzialmente riguardano la criminalità organizzata di tipo terroristicoversivo, per lo scambio di dati, notizie e informazioni, dando avviso ed invitando alla riunione il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.


In esecuzione dell'art. 105 del d. l.vo 159/2011 come modificato dall'art. 10 comma 3 del d.l.7/2015 convertito in legge 43/2015, le applicazioni endo distrettuali alla Procura Distrettuale ivi previste sono disposte dal Procuratore Generale sentiti i Procuratori della Repubblica interessati. Il provvedimento è comunicato al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

5) Verifica e aggiornamento


In ragione della natura mutevole del fenomeno terroristico-eversivo, in particolare quello di matrice internazionale, e quindi della necessità di verificare l'attuazione e l'eventuale aggiornamento del presente protocollo, il Procuratore Generale, di intesa con il Procuratore Distrettuale e il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo promuoverà riunioni con i Procuratori del distretto con cadenza almeno annuale.

Bologna, 6 luglio 2016


Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

.....



Il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna

.....



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

.....



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

.....


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

.....



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

.....



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena

.....



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma

.....



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza

.....


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

.....


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia

.....


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

.....
